COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 7.12.2022
JOIN(2022) 56 final/2
DOWNGRADED on 06.02.2023

2022/0423 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

RELAZIONE

2022/0423 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio[2] attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2) Il [XXX] 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) [XXX] che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) [XXX] ha riaperto il termine per la deroga che consente il disinvestimento da parte di una specifica entità inserita in elenco. Ha inoltre aggiunto deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità recentemente inserite in elenco, per porre termine a operazioni, contratti o altri accordi precedentemente conclusi con tali entità e consentire l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari.

(3) Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, è opportuno chiarire che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione comprende informazioni relative a qualsiasi autorizzazione concessa in virtù delle deroghe di cui al regolamento (UE) n. 269/2014.

(4) È altresì opportuno chiarire che le informazioni raccolte dagli Stati membri e successivamente scambiate con la Commissione possono essere utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state ricevute o fornite. È inoltre opportuno chiarire che le informazioni fornite alla Commissione o da essa ricevute a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio devono essere utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. È ugualmente opportuno, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di congelamento dei beni, chiarire i limiti entro i quali utilizzare le informazioni fornite e ricevute rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione, nelle diverse disposizioni.

---

1 GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

2 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(5) Poiché tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:

(1) all'articolo 6 ter, il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

"2 ter. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di un'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il *[GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità a una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.";

(2) all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:

"2 quater. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci *[GU: inserire i numeri che identificano le iscrizioni di recente adozione relative alle entità bancarie]* o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il *[GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del *[GU: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]*.";

(3) all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 *[OJ: inserire i numeri delle iscrizioni di recente adozione relative alle entità bancarie]* dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.";

(4) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni fornite o ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.";

(5) all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le informazioni fornite o ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.";

(6) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento;

b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.";

(7) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

Le informazioni fornite alla Commissione o da essa ricevute ai sensi del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente